CAMERA DEI DEPUTATI N. 4344

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(RESTIVO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

—

Dotazione organica del ruolo degli operai permanenti del Corpo forestale dello Stato

Presentato alla Presidenza il 4 agosto 1967

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In sede di attuazione della legge 5 marzo 1961, n. 90, venne istituito presso questa Amministrazione, mediante decreto del Presidente della Repubblica in data 22 settembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 22 agosto 1962, il ruolo degli operai permanenti per i servizi del Corpo forestale dello Stato, con la dotazione organica complessiva di 1.709 unità, distinto come segue:

Capi operai	unità	—
Categoria 1ª – Operai specializzati	»	616
» 2ª – Operai qualificati .	»	804
» 3ª – Operai comuni . .	»	274
» 4ª – Operai manovali .	»	11
» 5ª – Operaie addette ai lavori tipicamente femminili	»	4

Giusta le disposizioni dell'articolo 62 della legge precitata, la determinazione di tale dotazione organica ha dovuto effettuarsi in precisa corrispondenza all'accertata situazione degli operai in servizio alla data di entrata in vigore della medesima legge, nei cui confronti sono risultate sussistenti le condizioni previste dalle disposizioni stesse.

In conseguenza di ciò, nella dotazione organica suindicata correlativamente al fatto che non esisteva in precedenza un ruolo di salariati permanenti per i servizi di cui trattasi, non è stata contemplata alcuna unità di « Capi operai », ed è mancata comunque la possibilità di adeguarne meglio la composizione alle effettive esigenze degli stessi servizi.

L'esclusione dalla dotazione organica delle unità di capi operai non consente invero di corrispondere pienamente a tali esigenze, essendo indispensabile di avere elementi specializzati che sovraintendano alle lavorazioni in determinati settori e dispongano l'appropriato impiego degli operai addetti, dei materiali e delle attrezzature. Impedisce anche, tra l'altro, l'applicazione di fondamentali disposizioni relative allo stato giuridico del personale interessato e particolarmente di quelle dell'articolo 9, primo comma, della citata legge del 1961, n. 90, che prevede la nomina a « Capo operaio » mediante scrutinio per merito comparativo, degli operai appartenenti alla 1ª categoria da almeno un triennio.

Per quanto attiene alle menzionate esigenze di efficiente espletamento dei servizi,

alle quali adeguare la dotazione organica è opportuna una succinta esposizione dell'attività svolta dall'Amministrazione forestale, diretta a mostrare per essa l'occorrenza del personale operaio permanente.

Detta attività concerne precipuamente la sistemazione idraulico-forestale di circa 500 bacini montani, per una superficie totale approssimativa di ettari 12.500.000.

Nella realizzazione delle opere pubbliche relative a tale sistemazione, i lavori di natura non agricola sono realizzati generalmente a mezzo di imprese appaltatrici e cottimiste, mentre i lavori di natura prettamente agricola – in forza delle particolari disposizioni dell'articolo 66 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, che abilitano questa Amministrazione a procedere « di regola » alla esecuzione di opere di propria specifica competenza tecnica, in forma di amministrazione diretta – vengono eseguiti direttamente dai dipendenti Ispettorati forestali, avvalendosi dell'occorrente mano d'opera agricola, che i funzionari tecnici investiti della direzione dei singoli lavori reclutano in base alle disposizioni della legge 12 aprile 1962, n. 205, disposizioni che hanno consentito di derogare al divieto di assunzione di qualsiasi specie di operai, posto in generale alle Amministrazioni statali dall'articolo 60 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Ciò implica la necessità di disporre di personale operaio specializzato di ruolo, per la vigilanza sullo svolgimento dei lavori condotti in amministrazione diretta e per la successiva sorveglianza generale sull'efficiente conservazione sulla manutenzione delle opere compiute.

In relazione alla menzionata attività sistematoria l'Amministrazione forestale provvede direttamente alla produzione delle piantine di essenze forestali occorrenti per i rimboschimenti, partendo dalla selezione del seme, e all'uopo ha in esercizio, in ogni provincia, uno o più vivai permanenti, per un totale di ben 144 vivai.

La produzione stessa, che richiede notoriamente le prestazioni di operai particolarmente specializzati, ascende ad oltre 50 milioni (tra conifere e latifoglie di specie pregiata), ed è diretta anche a soddisfare il fabbisogno per la concessione gratuita delle piantine, ai sensi dell'articolo 91 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, agli enti ed ai privati che eseguono il proprio rimboschimento obbligatorio di terreni soggetti al vincolo idrogeologico.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali che ha notoriamente personalità giuridica autonoma, non non dispone di proprio personale, e di conseguenza, giusta l'articolo 14 della legge 5 gennaio 1933, n. 30, che ne ha approvato l'ordinamento, si avvale per l'espletamento dei suoi servizi del personale del Corpo forestale dello Stato, tra cui quello di ruolo in questione.

Le indicazioni atte a valutare anche le esigenze dei servizi della medesima Azienda, possono essere riassunte come segue.

L'Azienda gestisce un patrimonio forestale demaniale di ettari 280.000 in fase di continua espansione, ed altresì un patrimonio forestale di altri enti pubblici.

Il patrimonio forestale demaniale è distribuito in 203 complessi sparsi praticamente in quasi tutte le province, e a loro volta frazionati in più corpi, e la tutela del medesimo richiede una costante minuziosa attività di sorveglianza per reprimere le azioni furtive per la prevenzione, la segnalazione e l'estinzione degli incendi, oltre all'attività, naturalmente, di conduzione dei lavori di sistemazione e di governo dei boschi e di manutenzione di fabbricati.

Costituisce altra importante attività dell'Azienda l'esercizio diretto dei propri opifici, comprendenti fra l'altro grandi complessi per la lavorazione del legno ed essiccatoi di semi forestali.

L'Azienda provvede anche alla produzione di piantine per i bisogni dei propri complessi forestali, a mezzo di n. 50 vivai forestali.

Sulla base delle esigenze complessive accertate che richiedono di usufruire di prestazioni proprie della qualifica di Capo operaio l'Amministrazione ha dovuto ricorrere all'applicazione delle norme dell'articolo 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90, per un gran numero di operai specializzati assegnati a mansioni di ordine superiore.

Per sanare quindi una situazione di fatto si sollecita la modifica della dotazione organica del ruolo, precisando che la collocazione di 140 operai specializzati nella qualifica di Capo operaio ed il passaggio nella 4ª categoria professionale delle 4 unità attualmente inquadrate nella 5ª, non comporta alcun onere finanziario in quanto verrebbe completamente coperto dalla eliminazione dell'indennità che il personale medesimo attualmente gode per essere stato assegnato di fatto a mansioni di categoria superiore, ai sensi del citato articolo 14.

La dotazione organica viene modificata nel modo seguente:

Capi operai	unità	140
Categoria 1ª – Operai specializzati	»	476
» 2ª – Operai qualificati .	»	804
» 3ª – Operai comuni . .	»	274
» 4ª – Operai manovali .	»	15

È stata anche stabilita la dotazione unica di operai di IV categoria, nella considerazione che le operaie comprese attualmente nella 5ª categoria svolgono mansioni che attengono a lavori per i quali non è richiesta alcuna specifica capacità e aventi la medesima gravosità di quelli che svolgono i « manovali », appartenenti appunto alla 4ª categoria.

In conseguenza la stessa dotazione organica presenta, rispetto a quella attuale, le seguenti variazioni:

Capi operai	+	140 unità
Operai di 1ª categoria . . .	—	140 »
Operai di 4ª » . . .	+	4 »
Operai di 5ª » . . .	—	4 »

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

La dotazione organica degli operai del Corpo forestale dello Stato, fissata con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 settembre 1961 in 1.709 unità è ripartita nelle seguenti categorie professionali:

Gruppo Capi operai	n.	140
Categoria 1ª – Specializzati	»	476
» 2ª – Qualificati	»	804
» 3ª – Comuni	»	274
» 4ª – Manovali	»	15

ART. 2.

Le operaie che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano inquadrate nella 5ª categoria *B*) di cui all'articolo 2 della citata legge 5 marzo 1961, n. 90, sono collocate nella 4ª categoria degli operai manovali di cui al precedente articolo, ferma restando, ad ogni effetto di legge, l'anzianità di servizio posseduta.